



Delibera della Giunta Regionale n. 672 del 24/11/2012

A.G.C.4 Advocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

PROPOSIZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA DEL T.A.R. DEL LAZIO - SEZIONE PRIMA - N. 3729/2012 DEL 16/10/2012 EMESSA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA REGIONE CAMPANIA C/PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NOMINA DIFENSORI DELL'AVVOCATURA REGIONALE E DEL LIBERO FORO - PRAT. N. CA/147/2012/AVV.RA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che l'art. 7 comma 1 del D.L. 30/12/2009, n. 195, convertito in legge 26/02/2010, n.26 ha stabilito che "entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato";

b. che il termine per il trasferimento della proprietà dell'impianto è stato differito al 31.1.2012 dall'art. 5 D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in legge 24/02/2012, n.14 e, da ultimo, al 30/06/2012, dall'art. 1 bis, comma 4 introdotto dalla legge 24/03/2012, n. 28, di conversione del D.L. 25/01/2012, n. 2;

c. che con delibera n. 45 del 22 febbraio 2012 e successiva delibera n. 90 del 6 marzo 2012, di integrazione del Collegio difensivo, la Giunta regionale ha deliberato di proporre ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio per l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2012, in uno agli atti presupposti, connessi e consequenziali, con cui si trasferisce la proprietà del termovalorizzatore sito in località Pantano del Comune di Acerra e relativo compendio immobiliare dalla società proprietaria dell'impianto alla Regione Campania, al prezzo complessivo di euro 355.550.249,84;

d. che con deliberazione, n. 240 del 15 maggio 2012, la Giunta regionale, considerato che si era verificata la condizione posta nella precedente deliberazione n. 174 del 4 aprile 2012, e che gli uffici avevano verificato la regolarità e completezza della pertinente documentazione ha, tra l'altro, deliberato di accedere al trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, disposto con DPCM 16.2.2012 e di provvedere, in conseguenza, al pagamento della somma complessiva di euro 355.550.240,84 di cui al DPCM 16.2.2012 e all'art. 12, comma 8 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con modificazioni in legge 44 del 2012, a favore della Società FIBE S.p.A., proprietaria dell'impianto, mediante delegazione ex art. 1269 del codice civile, per accelerare il pagamento senza pregiudizio per i limiti di spesa, fissati, ai fini del patto di stabilità interno, per la Regione Campania relativamente al corrente anno finanziario, individuando il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale – quale soggetto delegato per il pagamento della somma, come acquisita nel relativo capitolo di bilancio, demandando al Coordinatore dell'Area 10 l'adozione del conseguenziale provvedimento;

e. per l'effetto con la precitata deliberazione n. 240 del 15 maggio 2012 la Giunta regionale, altresì, ha disposto, nel punto 5 del deliberato, di rinunciare ai ricorsi avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2012, proposti innanzi alla Corte Costituzionale (n. 5/2012 del ruolo per conflitti di attribuzione) ed al T.A.R. Lazio (numero di ruolo 2604/2012) per l'annullamento del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2012;

f. che nella G.U n. 113 del 16.5.2012 è stato pubblicato il D.L. 15/05/2012, n. 59 che all'art. 3, comma 4, dispone: "tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla Regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, con corrispondente riduzione dei limiti

di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto”;

g. che con successiva delibera n. 241 del 21 maggio 2012 la Giunta Regionale della Campania - considerato che la suindicata disposizione recata dal comma 4 dell'art. 3, del D.L. 15/05/2012, n. 59 nella parte in cui prevede il pagamento diretto a cura del competente Dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico, della somma dovuta alla società proprietaria, allorquando la Regione aveva già concretamente adottato gli atti all'uopo occorrenti e posto in essere, tempestivi concludenti comportamenti idonei a pervenire sollecitamente al pagamento, risulta non sorretto da giustificate motivazioni e, pertanto, invasivo della sfera di autonoma attribuzione di questo Ente - ha revocato il punto 5 del deliberato della DGR n. 240 del 15.5.2012, precisando che la regione Campania non intende rinunciare ai ricorsi ivi previsti, proposti avverso il DPCM 16.2.2012, nella parte in cui quest'ultimo, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 15.5.2012, n. 59, debba interpretarsi nel senso che, nel provvedere agli oneri derivanti dallo stesso a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013, relativo al programma attuativo regionale della regione Campania, mediante trasferimento della somma di € 355.550.240,84 alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto, debba operarsi una corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania;

h. che con decreto n. 8/2012 del 24 maggio 2012 il Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale Divisione X, in attuazione del citato comma 4 dell'art. 3, del D.L. 15.5.2012, n. 59 ha impegnato la somma di euro 355.550.240,84 ed ha autorizzato il trasferimento della predetta somma, per conto della Regione Campania, a favore della società FIBE S.p.A. e con nota n. 0006876-U del 25 maggio 2012 il medesimo Dipartimento del MISE Divisione X ha emesso il relativo ordine di pagamento della somma di euro 355.550.240,84 a favore della società FIBE S.p.A.;

i. che con delibera n. 262 del 29 maggio 2012 la Giunta Regionale della Campania ha deliberato di proporre ricorso per motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Lazio nel giudizio RGN 2604/2012, per l'annullamento del citato decreto n. 8/2012 del 24 maggio 2012 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale Divisione X, con il quale si impegna la somma di euro 355.550.240,84 e si autorizza il trasferimento della predetta somma, per conto della Regione Campania, a favore della società FIBE S.p.A. in relazione al trasferimento della proprietà del termovalorizzatore sito in località Pantano del Comune di Acerra e relativo compendio immobiliare nonché della nota n. 0006876-U del 25 maggio 2012 con allegato ordine di pagamento e degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

j. che con delibera n. 262 del 29 maggio 2012 la Giunta Regionale della Campania ha deliberato di proporre ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59;

k. che, con atto repertorio n. 3130 del 29 giugno 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, ha disposto *“la consegna alla Regione Campania del termovalorizzatore sito in località Pantano del Comune di Acerra e del relativo compendio immobiliare mediante consegna della documentazione di cui agli allegati A/B/C/D inerente 'impianto trasferito’”,* dichiarando *“definitivamente cessata ai sensi dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.L. 195/09 conv. In L. 26/2010 la gestione del termovalorizzatore di acerra da parte del dipartimento della Protezione Civile, con ogni effetto anche in ordine ai contratti in corso, ivi compreso il contratto di gestione n. repertorio 9/2008 e i contratti di cui allegato B stipulati per la gestione del servizio, per la parte relativa alla gestione dell'impianto trasferito ex DPCM del 16/02/2012”* e precisando *“che è demandato alla Regione Campania di definire con la Partenope Ambiente S.p.A., gestore dell'impianto, le modalità di*

prosecuzione del contratto di gestione n. repertorio 9/2008 per la parte relativa all'impianto trasferito ex DPCM del 16/02/2012, nonché dei contratti indicati nell'allegato B stipulati dal dipartimento della protezione Civile per assicurare lo svolgimento del servizio, finalizzato alla produzione di energia elettrica derivante dal recupero energetico dei rifiuti conferiti" e demandando, infine, "alla Regione Campania il perfezionamento delle incombenze connesse agli interventi effettuati successivamente al 16 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 6 del contratto di gestione n. rep. 9/2008";

i. che, con delibera n. 322 del 3.7.2012 si è disposto di proporre ricorso per ulteriori motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Lazio nel giudizio RGN 2604/2012 per l'annullamento del citato atto repertorio n. 3130 del 29 giugno 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Protezione Civile e degli allegati;

RILEVATO

che nel corso del giudizio de quo il T.A.R. Lazio – Sezione Prima:

a. con decreto cautelare monocratico 13 luglio 2012, n. 2550, ha disposto la parziale sospensione del provvedimento impugnato fino al 31 agosto 2012, dettando nel contempo prescrizioni;

b. con ordinanza cautelare collegiale 2 agosto 2012, n. 2887, ha prorogato il decreto cautelare sopra citato al 16 ottobre 2012, confermandone le prescrizioni e stabilendo per la stessa data una nuova udienza camerale;

c. con ordinanza n. 3729/12, resa nella Camera di Consiglio del 16/10/2012, depositata in data 18/10/2012, ha fissato al 30 novembre 2012 il termine finale di efficacia della sospensione parziale dell'atto repertorio 29 giugno 2012 n. 3130 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle prescrizioni di cui al decreto monocratico 2550/12 sopra citato;

VISTA

la nota prot. n 2012.0863565 del 22/11/2012, con la quale il Coordinatore dell'A.G.C. 21 trasmette la relazione del RUP del Termovalorizzatore di Acerra, dichiarando di condividerne il contenuto, dalla quale *"emerge l'assoluta necessità, rilevata del resto anche dai tecnici del DPC/UTA, di proseguire oltre la data fissata dal provvedimento cautelare del TAR al 30/11/2012, la collaborazione e la cogestione, senza alcuna soluzione di continuità, al fine di risolvere le problematiche che risultano ancora insolte e dai contorni non definiti, che possono comportare il non pregiudizio al funzionamento del TMV, anche in considerazione del programmato blocco per effettuazione della manutenzione straordinaria di un componente essenziale dell'intero impianto"*;

RITENUTO

a. in considerazione di quanto sopra, di proporre, a tutela degli interessi dell'Amministrazione, appello al Consiglio di Stato avverso la predetta ordinanza n. 3729/2012 del 16/10/2012 resa dal T.A.R. per il Lazio – Sezione Prima - ritenendola meritevole di riforma;

b. di incaricare, in considerazione di quanto sopra, congiuntamente e/o disgiuntamente, l'Avv. Maria d'Elia, Coordinatore dell'A.G.C. Avvocatura, il Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto e l'Avv. Gaetano Paolino del Libero Foro, già costituiti per la Regione Campania nel giudizio pendente;

VISTO l'art. 51 dello Statuto Regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la predetta ordinanza n. 3729/2012 del 16/10/2012 resa dal T.A.R. per il Lazio – Sezione Prima;
2. di dare ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, all'Avv. Maria d'Elia, Coordinatore dell'A.G.C Avvocatura, al Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto ed all'Avv. Gaetano Paolino del Libero Foro, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29;
3. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C